



COMUNE DI OSIMO
(PROVINCIA DI ANCONA)

**REGOLAMENTO
PER L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO
DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA
SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ... del 00/00/2022

Art. 1 - Oggetto	3
Art. 2 – Composizione e nomina.....	3
Art. 3 – Competenze	3
Art. 4 – Richiesta di intervento della Commissione – Modalità e contenuto della domanda	4
Art. 5 – Funzionamento.....	5
1. Convocazione	5
2. Riunione.....	5
3. Formulazione del parere e relativo verbale	5
Art. 6 – Definizioni.....	6
Art. 7 - Tipologia locali di pubblico spettacolo soggetti a verifica della Commissione Comunale di Vigilanza	6
Art. 8 – Verifica delle condizioni di sicurezza per allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente	8
Art. 9 - Locali ed impianti di pubblico spettacolo con capienza complessiva pari o inferiore a 200 Persone.....	8
Art. 10 - Locali ed impianti con capienza complessiva superiore a 200 persone.....	9
Art. 11 - Controlli di cui all’art. 141, comma 1 lett. E) del T.U.L.P.S.	9
Art. 12 - Locali ed impianti esclusi dalle verifiche della Commissione Comunale di Vigilanza	10
Art. 13 - Documentazione tecnica.....	10
Art. 14 - Compensi e spese di verifica e sopralluogo	10
Art. 15 - Entrata in vigore – Disposizioni finali – Norme transitorie	11

Art. 1 - Oggetto

Il presente Regolamento disciplina l'istituzione e il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (CCVLPS) di cui all'art.141 e seguenti del R.D. 06/05/1940 n. 635 "Regolamento del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza" così come modificato dall'art.4 del D.P.R. 28/05/2001 n. 311.

Art. 2 – Composizione e nomina

La Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo del Comune di Osimo (di seguito definita CCVLPS) è nominata con atto del Sindaco e resta in carica per tre anni.

Venuta a scadenza per fine periodo di durata in carica, continua ad operare fino al giorno di nomina della nuova Commissione.

La Commissione Comunale di Vigilanza è così composta:

- a) dal Sindaco o da un suo delegato che la presiede;
- b) dal Comandante del Corpo di Polizia Locale o suo delegato;
- c) dal Dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico suo delegato;
- d) dal Dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;
- e) dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
- f) da un esperto in materie elettrotecniche;
- g) da un dipendente comunale scelto dal Sindaco in qualità di segretario della Commissione, per l'espletamento dei compiti previsti nonché per la necessaria verbalizzazione dei lavori.

In caso di assenza o impedimento del segretario verbalizzante in carica, il Sindaco nomina in sua sostituzione altro dipendente comunale.

Ai sensi dell'art.4 del D.P.R. n.311/2001 per ogni componente la Commissione possono essere previsti uno o più supplenti. Il supplente partecipa alla seduta solo nel caso in cui il titolare o il suo delegato non possa, per qualsiasi ragione, intervenire.

La Commissione Comunale di Vigilanza è presieduta dal Sindaco o da un suo delegato.

Alla Commissione così composta, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto oggetto di verifica, potranno essere aggregati, ove se ne ravvisi la necessità, uno o più esperti in acustica o altra disciplina tecnica, nonché, su richiesta dei medesimi, un rappresentante degli esercizi di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

La Commissione dovrà inoltre essere integrata con il Presidente del CONI o suo delegato nel caso di impianti sportivi in relazione alle disposizioni di cui al D.M. del 18 marzo 1996.

Gli eventuali esperti esterni del Comune sono nominati dal Sindaco individuandoli tra i nominativi forniti dai rispettivi ordini professionali o enti di appartenenza, tenuto conto della loro specializzazione. Gli esperti possono essere rinominati alla scadenza.

Art. 3 – Competenze

La Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui agli artt. 140 e 141/bis del Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza provvede, ai fini dell'applicazione dell'art.80 del T.U.L.P.S., a verificare la solidità e sicurezza dei locali, impianti e luoghi sede di pubblico intrattenimento e spettacolo, salvo i casi in cui la relativa competenza risulta attribuita, così come previsto dall'art. 142 del precitato Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., alla Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, così come modificato dall'art. 4 del DPR 28.05.01 n.311.

In particolare la CCVLPS, provvede a:

- **Esprimere** il parere sui progetti di nuovi locali di pubblico spettacolo e impianti sportivi, o di sostanziali modificazioni di quelli esistenti;
 - **Verificare** le condizioni di stabilità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti, ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
 - **Accertare** la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
 - **Accertare**, ai sensi dell'art.4 del Decreto legislativo 8 gennaio 1998 n.3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza ed igiene al fine dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n.337 ("Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante) e le condizioni di tutela del benessere animale, nonché le condizioni di detenzione di animali pericolosi per la salute e l'incolumità pubblica da parte dei circhi e mostre faunistiche permanenti e viaggianti (L. 7 febbraio 1992 n. 150 e L. 13 dicembre 1998 n. 426);
 - **Controllare** con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.
- Per i locali ed impianti che hanno una capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le predette verifiche e/o accertamenti sono sostituiti da una relazione tecnica redatta da un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o degli architetti, o dei periti industriali o dei geometri, con il quale si attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'Interno 19 agosto 1996.

Le verifiche e gli accertamenti della Commissione sono necessari per locali ed impianti con capienza superiore a 200 persone.

Art. 4 – Richiesta di intervento della Commissione – Modalità e contenuto della domanda

Ogni richiesta di intervento della Commissione deve essere indirizzata al Presidente della CCVLPS e presentata al Comune tramite il portale del Suap, in modalità esclusivamente telematica:

- a) nel caso di parere su progetto (di nuova realizzazione o di ristrutturazione/modifica), richiesta di sopralluogo relativo a locale di pubblico spettacolo permanente, la Commissione esprimerà il proprio parere entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda;
- b) nel caso di manifestazione avente carattere temporaneo la domanda di agibilità dovrà pervenire almeno 60 giorni prima della data prevista per il suo svolgimento.

In casi di comprovata urgenza, da valutare di volta in volta, a cura del responsabile del procedimento in concerto con il dirigente, potrà essere presentata domanda anche in termini inferiori a quanto sopra indicato.

Il responsabile del procedimento comunica al segretario della Commissione, entro 5 giorni dal ricevimento della stessa, la domanda di intervento della Commissione ai fini della convocazione della medesima ai sensi del successivo art.5.

Il responsabile del procedimento provvede a verificare la regolarità formale e la rispondenza della documentazione allegata alle richieste avanzate, e qualora ne rilevi l'irregolarità o la carenza, provvederà a darne comunicazione al richiedente per via telematica.

All'istanza dovrà essere allegata la documentazione prevista a seconda della tipologia di intervento richiesto dall'interessato, fermo restando che, in relazione alla particolarità dei luoghi e delle strutture sulle quali la CCVLPS è chiamata ad esprimere il proprio parere, la stessa può richiedere, a fini istruttori, ulteriore documentazione integrativa e quant'altro previsto dalla vigente normativa al fine di avere un quadro più completo ed esaustivo possibile di quanto deve essere verificato.

Art. 5 – Funzionamento

1. Convocazione

L'avviso di convocazione ai componenti della Commissione Comunale di Vigilanza è inviato per via telematica, a cura del segretario, su incarico del Presidente, a tutti i componenti effettivi. Nell'avviso sono indicati il giorno, l'ora e il luogo della riunione e gli argomenti da trattare. Le pratiche sono iscritte all'ordine del giorno secondo l'ordine cronologico di arrivo e viene data precedenza alle manifestazioni temporanee. Nel caso in cui un componente effettivo sia impossibilitato a partecipare, ne dà tempestiva comunicazione al segretario il quale provvede ad informare direttamente il supplente affinché venga sostituito.

I componenti della Commissione devono astenersi dal prendere parte ai relativi lavori quando si tratta di interesse proprio o del coniuge, dei parenti e affini entro il quarto grado.

Gli incontri della Commissione Comunale di Vigilanza sono comunicati, a cura del segretario della commissione, al richiedente il provvedimento finale, che può presenziare e fornire eventuali chiarimenti. La comunicazione deve essere inviata al destinatario del provvedimento o al tecnico incaricato eventualmente delegato, per via telematica, contestualmente all'invio a tutti gli altri componenti.

Il segretario provvede ad anticipare la documentazione prodotta dall'interessato ai componenti della Commissione almeno 10 giorni prima della data della riunione.

I sopralluoghi allo scopo del rilascio del parere di agibilità ex art.80 T.U.L.P.S. saranno di massima effettuati dal lunedì al venerdì non festivi, antecedentemente alle ore 17,00, ad eccezione di casi particolari su motivata richiesta del soggetto interessato e comunque nel caso di attività a carattere temporaneo. All'atto del sopralluogo devono essere stati completati tutti i lavori di allestimento in conformità a quanto approvato e disposto dalla Commissione in sede di esame progetto e dovrà essere consegnata la documentazione richiesta dalla Commissione.

Qualora non sia indicato il termine entro cui si desidera che venga esaminato il progetto o realizzato il sopralluogo, la richiesta sarà iscritta d'ufficio alla prima riunione utile della Commissione.

2. Riunione

Le riunioni della Commissione Comunale di Vigilanza si tengono di norma presso gli Uffici della Segreteria Comunale come specificato nell'avviso di convocazione o nei luoghi indicati di volta in volta dal Presidente.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di tutti i componenti obbligatori in quanto la Commissione agisce come organo collegiale perfetto.

Nella seduta della Commissione sono esaminate tutte le domande iscritte all'ordine del giorno e le eventuali ulteriori, pervenute fuori termine, che la Commissione ritenga, comunque, di esaminare.

3. Formulazione del parere e relativo verbale

Il parere della Commissione deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti convocati e deve essere redatto per iscritto e contenuto nel verbale di riunione, motivato, in fatto ed in diritto, ai sensi dell'art.3 della L.241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il parere è assunto a maggioranza dei componenti.

Il verbale di riunione, deve indicare i nomi dei componenti presenti e contenere una concisa esposizione dei lavori svolti e delle decisioni assunte e devono essere riportati:

- l'indicazione dell'eventuale presenza del richiedente il provvedimento finale o del suo delegato, nonché di eventuali altre persone ammesse alla riunione;
- eventuali rilievi ed osservazioni sul progetto e/o sulle strutture ispezionate;
- eventuali dichiarazioni di voto;
- tutte le condizioni e/o prescrizioni eventualmente imposte dalla Commissione.

Il verbale è sottoscritto dal Segretario, dal Presidente o dal suo delegato e da tutti i componenti della Commissione e trasmesso all'interessato per iscritto tramite pec a cura del Segretario. Il Segretario provvede alla trasmissione anche ai componenti della Commissione sempre per via telematica. Il segretario della Commissione ha altresì l'incarico di custodire gli originali dei verbali.

Art. 6 – Definizioni

Fermo restando quanto disposto dal D.M. 19.08.1996 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo”, ai fini del presente Regolamento:

- a)** per **luogo pubblico** si intende quello a cui chiunque può accedere senza alcuna limitazione (es.: vie, piazze);
- b)** per **luogo aperto al pubblico** si intende quello a cui può accedere chiunque, ma a particolari condizioni imposte da chi dispone del luogo stesso (es.: pagamento di un biglietto per l'accesso);
- c)** per **luogo esposto al pubblico** si intende quello che ha una collocazione tale per cui dall'esterno è possibile vedere quanto in esso avviene (es.: un cortile di un locale con finestre prospicienti la pubblica via);
- d)** per **pubblici spettacoli** si intendono quelle forme di intrattenimento in cui il pubblico assiste in forma passiva (es. cinema, teatro, musical);
- e)** per **pubblici trattenimenti** si intendono quelle forme di divertimento cui il pubblico partecipa in modo attivo (es.: ballo, serate danzanti);
- f)** per **manifestazioni temporanee** si intendono le forme di spettacolo o trattenimento che si svolgono per un periodo di tempo limitato nell'arco dell'anno in luoghi non ordinariamente adibiti a dette attività;
- g)** per **allestimenti temporanei** si intendono le strutture e gli impianti installati per un periodo limitato, ai fini dello svolgimento dello spettacolo o del trattenimento;
- h)** per **locali** si intende l'insieme di fabbricati, ambienti e luoghi destinati allo spettacolo o trattenimento, compresi i servizi vari e i disimpegni ad essi annessi;
- i)** per **spettacoli viaggianti** si intendono le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestite mediante attrezzature mobili o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso;
- j)** per **parchi di divertimento** si intende un'area attrezzata, **in genere con ingresso a pagamento, in cui una persona può divertirsi per una o più giornate usufruendo di attrazioni e spettacoli**. Sono classificati come parchi di divertimento anche i complessi di impianti e attrezzature con ricostruzioni ambientali o simili qualora in essi siano presenti anche attrazioni dello spettacolo viaggiante.

Art. 7 - Tipologia locali di pubblico spettacolo soggetti a verifica della Commissione Comunale di Vigilanza

Viste le specifiche di cui all'art.17 della circolare della Direzione Generale dei servizi antincendi del Ministero dell'interno n.16 del 1951 (*Norme di sicurezza per la costruzione, l'esercizio e la vigilanza dei teatri, cinematografi e altri locali di spettacolo in genere*) e il D.M. 19 agosto 1996 (*Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo*) la verifica da parte della Commissione Comunale di Vigilanza si esplica, principalmente su:

- teatri (con capienza inferiore a 1.300 persone);
- teatri tenda (locali con copertura a tenda destinati a spettacoli o trattenimenti con capienza fino a 1.300 persone);
- cinematografi (con capienza inferiore a 1.300 persone);

- cinema – teatri ovvero locali destinati prevalentemente a proiezioni cinematografiche ma attrezzati con scena per lo svolgimento di rappresentazioni teatrali e spettacoli in genere, (con capienza inferiore a 1.300 persone);
- locali di trattenimento, ovvero locali destinati ad attrazioni varie nonché spazi all'interno di esercizi pubblici attrezzati o comunque destinati allo svolgimento di spettacoli o trattenimenti, (con capienza inferiore a 5.000 persone);
- sale da ballo, discoteche, disco - bar, night club, (con capienza inferiore a 5.000 persone);
- luoghi destinati a spettacoli viaggianti, (con capienza inferiore a 1.300 persone);
- circhi, (con capienza inferiore a 1.300 persone);
- luoghi all'aperto, ubicati in spazi all'aperto ove l'accesso sia subordinato a determinate condizioni, ovvero delimitato o attrezzato con strutture per lo stazionamento del pubblico ed allestiti per spettacoli e trattenimenti, comprese competizioni sportive, automobilistiche, motociclistiche, manifestazioni con partecipazione di veicoli per il volo di qualsiasi genere, (con capienza inferiore a 5.000 persone);
- locali multiuso, ovvero adibiti di norma ad attività non di spettacolo e/o trattenimento, ma utilizzati solo occasionalmente per dette attività, (con capienza inferiore a 5.000 persone);
- sale polivalenti intese come locali adibiti ad attività di spettacolo o trattenimento, ma utilizzate occasionalmente per attività diverse, (con capienza inferiore a 5.000 persone);
- impianti sportivi in genere dotati di attrezzature per lo stazionamento di spettatori, (con capienza inferiore a 5.000 persone);
- piscine natatorie pubbliche dotate di attrezzature per lo stazionamento di spettatori, (con capienza inferiore a 5.000 persone);
- Auditori e sale convegno, (con capienza inferiore a 1.300 persone);

Sono esclusi dal campo di attività della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (CCVLPS):

- a) luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento e/o contenimento del pubblico (recinzioni, transenne, sedie, tribune, panche, ecc.) per assistere a spettacoli e manifestazioni varie occasionali (ad esempio: spettacolo di burattini, animazioni di piazza, narrazioni, giochi musicali, esecuzioni musicali, concerti ecc.). In tali luoghi è consentita la presenza di palchi o pedane per artisti e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, a condizione che siano installate in aree non accessibili al pubblico e che vengano prodotte le relative certificazioni di corretto montaggio ed esecuzione (titolo IX del D.M. 19/08/1996);
- b) locali destinati esclusivamente a riunioni operative di pertinenza di sedi di associazioni ed enti;
- c) circoli privati esercenti l'attività esclusivamente nei confronti dei propri associati;
- d) pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande in cui sono impiegati strumenti musicali per l'attività di piano bar senza l'allestimento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo e a condizione che non si svolga attività di ballo e/o che l'intrattenimento/spettacolo non sia prevalente rispetto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, e che la capienza e l'afflusso non sia superiore a 100 persone;

- e) allestimenti temporanei (tendoni, tensostrutture, ecc.) nei quali il trattenimento non sia prevalente, bensì a supporto dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e senza l'apprestamento di elementi che lascino presupporre un'attività di pubblico spettacolo;
- f) sagre e fiere di cui al D.Lgs. n.114/1998 e provvedimenti regionali vigenti, e/o attività finalizzate alla raccolta di fondi per beneficenza, sempre che non vengano effettuate attività di pubblico spettacolo;
- g) mostre ed esposizioni di prodotti, animali o rarità in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- h) impianti sportivi, palestre, piscine, laghetti a pagamento per la pesca, scuole di danza o simili privi di strutture per lo stazionamento del pubblico;
- i) singole attrazioni (giostre) dello spettacolo viaggiante non costituenti luna park;
- j) piscine private prive di strutture per il pubblico e non aperte all'accesso di una pluralità indistinta di persone (es. piscine a servizio esclusivo degli ospiti di strutture alberghiere, piscine in abitazioni private).

L'elenco di cui sopra è da ritenersi meramente indicativo e non esaustivo.

Per i casi di cui alla lettera a), e), congiuntamente alla segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'68 o 69 del T.U.L.P.S. (R.D. n.773/1931), deve essere presentata una relazione descrittiva dell'evento unitamente alla certificazione di idoneità statica delle strutture allestite, alla dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici ai sensi del D.M. n.37/2008, installati a firma di tecnici abilitati, la dichiarazione di corretto e regolare montaggio delle strutture, nonché l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio.

Art. 8 — Verifica delle condizioni di sicurezza per allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente

Salvo che la natura dei luoghi in cui vengono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, senza alcuna modifica, per i quali la Commissione Comunale o Provinciale abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni (art. 141 comma 3 del Regolamento di Attuazione del T.U.L.P.S.).

In tali casi l'organizzatore dell'evento deve produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti l'invarianza delle condizioni di esercizio, corredata dalle necessarie relazioni, attestazioni e certificazioni redatte dal tecnico abilitato e verificate dall'organo competente al rilascio del titolo autorizzativo.

L'autocertificazione dovrà attestare che la manifestazione che si ripete periodicamente, si svolge con l'impiego degli stessi allestimenti, impianti e attrezzature e le medesime modalità di impiego, che sono state oggetto di valutazione e verifica da parte della C.C.V.L.P.S. e con l'osservanza di eventuali prescrizioni fornite dalla commissione stessa. Inoltre, nel caso in cui le attrezzature, i palchi o gli impianti elettrici siano soggetti a reinstallazione, l'organizzatore dovrà presentare una dichiarazione di corretto e regolare montaggio di dette strutture, nonché una dichiarazione di conformità per ogni singolo impianto, asseverata dal tecnico abilitato.

Art. 9 - Locali ed impianti di pubblico spettacolo con capienza complessiva pari o inferiore a 200 Persone

Per i locali e gli impianti temporanei di pubblico spettacolo aventi una capienza complessiva inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti, in luogo della Commissione, sono sostituiti da una relazione redatta da un professionista iscritto all'albo degli ingegneri, o degli architetti o al collegio dei geometri o al collegio dei periti industriali, che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche

stabilite con Decreto del Ministro dell'Interno 19/8/1996 e successive modifiche, nonché il rispetto delle disposizioni sanitarie vigenti.

Successivamente, al termine delle operazioni di installazione, deve essere presentata al Suap, prima dell'inizio dell'attività temporanea, la dichiarazione di corretto e regolare montaggio delle strutture, nonché la dichiarazione di conformità degli impianti elettrici, a firma di un tecnico abilitato, unitamente alla seguente ulteriore documentazione tecnica relativa a strutture ed impianti preesistenti e precisamente:

- 1) collaudo statico depositato ai sensi delle normative sismiche,
- 2) certificato di conformità degli impianti tecnologici o in sostituzione il collaudo tecnico funzionale a firma di un tecnico abilitato.

Le copie di cui ai punti 1) e 2) devono essere tenute a disposizione degli organi di controllo.

Non potrà considerarsi ai fini della capienza il numero delle persone che eventualmente affollino spazi all'aperto in aree non delimitate nell'ambito di manifestazioni di pubblico spettacolo o trattenimento.

Art. 10 - Locali ed impianti con capienza complessiva superiore a 200 persone

Per il rilascio della licenza di agibilità di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S. dei locali e impianti fissi con capienza superiore a 200 persone, dovrà essere presentata la domanda di agibilità con le modalità di cui all'art. 4 del presente regolamento. Le verifiche e gli accertamenti propedeutici al rilascio della licenza di agibilità sono di competenza della Commissione di Vigilanza.

In caso di cambio di gestione, ove non siano state effettuate modifiche rispetto alla precedente verifica da parte della Commissione, l'attività può proseguire con la richiesta di volturazione da parte del nuovo gestore nella quale si attesti il rispetto delle prescrizioni di esercizio impartite dalla Commissione di Vigilanza e che non sono intervenute modifiche e variazioni.

Art. 11 - Controlli di cui all'art. 141, comma 1 lett. E) del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635

Il Presidente, sentita la Commissione, con proprio provvedimento, individua i componenti delegati ad effettuare i controlli sull'osservanza delle norme e cautele imposte ed il funzionamento dei meccanismi di sicurezza, previsti dall'art. 141 comma 1, lettera e) del regolamento di esecuzione del TULPS e precisamente: *“controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti”*.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 141/bis, ultimo comma del regolamento del T.U.L.P.S., tra i componenti delegati all'esercizio dei controlli devono comunque essere compresi un medico delegato dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio, il comandante dei Vigili del Fuoco o un suo delegato, o in mancanza del rappresentante dei Vigili del Fuoco, è designato, in sua sostituzione, uno dei componenti della Commissione, scelto con riguardo alle caratteristiche del locale e delle strutture da controllare.

L'esito dei controlli e degli accertamenti deve essere comunicato, tempestivamente per iscritto al Presidente della Commissione, insieme alle indicazioni circa gli eventuali provvedimenti da adottare.

Il Presidente, salvo casi urgenti e indifferibili, convoca la CCVLPS per ratificare l'esito del controllo effettuato ai sensi del presente articolo e trasmettere all'Ufficio competente le risultanze conclusive della ratifica, approvata con apposito verbale, per l'adozione dell'eventuale provvedimento di sospensione dell'attività.

Nei casi urgenti e indifferibili derivanti dal riscontro di carenze sostanziali in ordine alle condizioni di solidità, sicurezza e igiene il Presidente trasmette immediatamente all'Ufficio competente l'esito dei controlli e degli accertamenti per le determinazioni del caso.

Art. 12 - Locali ed impianti esclusi dalle verifiche della Commissione Comunale di Vigilanza

Non rientrano nella competenza della Commissione Comunale di Vigilanza le verifiche di:

- locali cinematografici o teatrali e gli spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1.300 spettatori e gli altri locali o impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
- parchi di divertimento e attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Sanità.

In questi casi, la capienza, quale criterio di riparto della competenza tra Commissione provinciale e comunale viene individuata sulla base della dichiarazione del tecnico abilitato che sottoscrive la relazione tecnica allegata richiesta.

Art. 13 - Documentazione tecnica

La documentazione tecnica da allegare alla domanda ai fini dell'espressione del parere di conformità dei progetti di cui all'art. 141 comma 1 lettera a) del R.D. 6/5/1940 n. 635, nonché la documentazione da produrre ai fini dello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti da espletarsi in sede di sopralluogo è elencata nelle varie circolari e linee guida contenenti tutte le raccomandazioni e prescrizioni tecniche in materia di sicurezza e prevenzione per il contenimento del rischio nelle pubbliche manifestazioni.

1) *Circolare Prefettura di Ancona del 19 agosto 2020 e s.m.i.*

2) *Nota del Comando Provinciale Vigili del Fuoco P.G. 18732 del 20/11/2019 e s.m.i.*

3) *Nota Asur Area Vasta 2 P.G. 0180705 del 28/11/2019*

ed eventuali successive note e circolari pertinenti di aggiornamento.

L'organo competente ha comunque facoltà di adottare con apposito atto amministrativo un "disciplinare tecnico" contenente in dettaglio la documentazione da presentare per le varie tipologie di eventi/manifestazioni e locali.

Art. 14 - Compensi e spese di verifica e sopralluogo

Le spese di funzionamento della Commissione sono a totale ed esclusivo carico di chi ne chiede l'intervento e consistono nel pagamento di una somma a titolo di diritti di istruttoria e sopralluogo, nella misura stabilita dalla Giunta Comunale con propria deliberazione. Sono escluse dal pagamento di tali spese le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le *Onlus*, le organizzazioni di volontariato e di promozione sociale e in generale gli organismi che non perseguono scopo di lucro e le società interamente partecipate dal Comune di Osimo.

Il richiedente dovrà inoltre versare, se dovuto in base alla tipologia di evento, l'importo relativo al rilascio del parere espresso dall'ARPAM, secondo il tariffario dell'Agenzia.

La ricevuta di attestazione del versamento deve essere allegata alla richiesta di intervento di cui all'articolo 4 del presente Regolamento.

I diritti di sopralluogo sono dovuti anche nel caso di esito negativo del sopralluogo stesso.

I diritti di cui al presente articolo non sono dovuti per i controlli periodici di cui all'art. 141, comma 1, lett. e) del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 635/1940.

La Giunta Comunale può altresì con propria deliberazione, stabilire il pagamento e la misura di diritti di istruttoria, per l'esame delle pratiche nonché prevedere la corresponsione di gettoni di presenza per i membri esterni della commissione che non dipendono da altre amministrazioni pubbliche.

Art. 15 - Entrata in vigore – Disposizioni finali – Norme transitorie

Il presente regolamento entra in vigore a partire dal giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del medesimo.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia statale e regionale, con specifico riferimento al T.U.L.P.S. (Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773) e al relativo Regolamento di attuazione (Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635).

Dalla data di entrata in vigore sono abrogate tutte le eventuali disposizioni che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.